



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

---

*Commissione giuridica*

---

21.1.2015

## **DOCUMENTO DI LAVORO**

su una possibile estensione della protezione dell'indicazione geografica dell'Unione europea ai prodotti non agricoli

Commissione giuridica

Relatore: Virginie Rozière

## **Definizione / Contesto**

La qualità, la reputazione o altre caratteristiche di un prodotto possono essere determinate dalla sua origine. Le indicazioni geografiche sono nomi di luogo (o anche, in alcuni paesi, parole associate a un luogo) utilizzate per identificare i prodotti provenienti da questi luoghi e che presentino queste caratteristiche.

L'Unione europea è ricca di questi prodotti, basati sulle conoscenze e metodi di produzione tradizionali: i coltelli di Laguiole, il cristallo di Boemia, i tartan scozzesi, il marmo di Carrara o gli arazzi di Aubusson. Tali prodotti fanno parte integrante del patrimonio culturale, sociale ed economico di un determinato luogo, e mostrano l'estensione dei savoir-faire e del patrimonio culturale europei. Essi rappresentano una storia, conoscenze, talenti.

Dato che sono il risultato di questi savoir-faire, dato che sono prodotti di qualità, ricercati come tali, dato che sono emblematici di un luogo, di una cultura, questi prodotti possono essere vittime di usurpazione. Detta usurpazione comporta un duplice pregiudizio.

Pregiudizio per i consumatori, innanzitutto, che pensano di acquistare prodotti rappresentativi di savoir-faire locali, di qualità e, alla fine, si ritrovano con prodotti fabbricati ovunque tranne che nel luogo in cui ci si attende che lo siano, spesso senza rispetto delle tradizioni che hanno contribuito a creare la loro notorietà.

Pregiudizio per le imprese, poi, che devono competere con prodotti che usurpano la loro notorietà e sono venduti a prezzi meno elevati. Con l'effetto collaterale, inoltre, di recare pregiudizio in alcuni casi all'immagine e alla reputazione di prodotti autentici.

## **La situazione attuale**

L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) definisce un nuovo standard di protezione per tutti i prodotti imponendo l'obbligo di proteggere le indicazioni geografiche onde non indurre il pubblico in errore e impedire la concorrenza sleale.

Attualmente, a livello europeo, quattro regolamenti riguardano la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche:

- il regolamento (UE) n. 1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari, detto regolamento "qualità";
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli, detto regolamento "OCM unica";
- il regolamento (UE) n. 110/2008 per le bevande spiritose;
- il regolamento (UE) n. 251/2014 per i prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Al contrario, attualmente non esiste alcun regolamento europeo che tuteli l'utilizzazione della denominazione di prodotti industriali e artigianali. Si tratta infatti di strumenti giuridici nazionali che tutelano i prodotti non agricoli, dando luogo a diversi livelli di protezione. I produttori che desiderano tutelare un'IG non agricola nell'UE devono farne richiesta in ogni Stato membro ove ciò sia possibile (soltanto 15 hanno adottato un regime giuridico in tal senso), il che non costituisce una soluzione efficace ai fini del funzionamento del mercato unico europeo.

Per questo motivo, la Commissione europea ha deciso, in seguito a uno studio e a un'audizione pubblica, di avviare una consultazione mediante un Libro verde su una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli.

## **Contenuto del Libro verde**

Il Libro verde presenta una panoramica delle misure di protezione esistenti a livello nazionale ed europeo nonché delle ripercussioni economiche, sociali e culturali che si possono attendere in seguito a una migliore protezione delle IG nell'UE. Si presentano e sono oggetto di discussione varie opzioni relative, in particolare, al legame del prodotto con il territorio o al modo di rafforzare la protezione.

Di conseguenza, la Commissione si interroga sul campo di applicazione che potrebbe coprire un'iniziativa legislativa europea. Infatti, la protezione delle IG deve permettere di evitare qualsiasi concorrenza sleale o inganno nei confronti del consumatore. Inoltre, talune indicazioni devono essere escluse dalla protezione delle IG, quali i termini generici o le indicazioni geografiche omonime.

Il Libro verde esamina altresì i vari aspetti procedurali. Infatti, la Commissione raccomanda una procedura di registrazione per offrire una maggiore certezza, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei diritti in caso di controversie. La registrazione verrebbe affidata alle autorità nazionali per consentire di rispettare tanto i criteri comuni su scala dell'UE quanto le specificità locali. Il fatto di delegare questa competenza a livello nazionale non impedirebbe la creazione di un registro delle indicazioni geografiche a livello dell'UE.

## **Raccomandazioni**

Il relatore accoglie favorevolmente la pubblicazione del Libro verde e sostiene l'introduzione a livello europeo di uno strumento di protezione, specificamente dedicato ai prodotti non agricoli, che permetta di valorizzare le produzioni industriali e artigianali e di rafforzare la fiducia dei consumatori. Pertanto, il relatore sostiene:

- un sistema unico di protezione delle IG non agricole a livello europeo, che comprenda un sistema di registrazione riconosciuto a livello europeo;
- un sistema che limiti i costi e l'onere amministrativo per le imprese offrendo, al contempo, garanzie sufficienti per i consumatori;
- un dispositivo che permetta di riconoscere il legame tra il prodotto e la zona geografica coperta dall'indicazione geografica, tenendo presente che questo legame può essere più o meno rigoroso;
- un dispositivo che permetta di lasciare l'iniziativa della creazione dell'IG alle imprese interessate mediante un disciplinare adattabile alle evoluzioni dei processi di produzione e alle innovazioni;
- un dispositivo che assicuri la coesistenza delle indicazioni geografiche con i diritti anteriori.

In modo più specifico, il relatore sottolinea i seguenti elementi:

- Definizione: il più delle volte, un'IG rappresenta il nome di una zona geografica, talvolta associato al nome del prodotto. Ma, in senso più ampio, si potrebbe optare anche per un nome non geografico che facesse però chiaro riferimento al prodotto. Ciò consentirebbe una copertura più ampia. Questo è il sistema adottato dalle IGA (IG agricole) (per esempio: feta o Cava). In modo ancor più ampio, si possono proteggere IG costituite da un segno o da un simbolo non testuale, associato inequivocabilmente a una regione.
- Deroghe: è chiaro che occorre escludere i termini generici (cfr. articolo 24, paragrafo 6, accordo TRIPs) o le indicazioni omonime. L'esempio tipico è l'acqua di Colonia che designa ormai un tipo di profumo e non un luogo di produzione. Le deroghe

all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sulle IG agricole potrebbero fungere da esempio.

- Legame tra prodotto e territorio: il legame con il territorio è indispensabile per poter identificare un savoir-faire e la qualità del prodotto nonché l'origine delle materie prime. Tale legame può assumere diverse forme: per i prodotti agricoli esistono le IGP (una parte della produzione deve provenire dalla zona, ma non le materie prime) e le DOP (la produzione e le materie prime devono provenire dalla zona protetta). La distinzione è possibile quando si tratta di un prodotto come la pietra la cui materia prima dovrebbe provenire dal territorio.
- Registrazione: la registrazione non è obbligatoria secondo le legislazioni esistenti, ma apporta una maggior certezza in caso di controversia. Tuttavia, ciò comporta alcuni costi. Sarà quindi necessario trovare un equilibrio in modo da non gravare eccessivamente sulle imprese tradizionali e artigianali che questo regime dovrebbe proteggere in primo luogo.
- Relazione IG e marchio: la relazione tra i marchi e le IG dovrà essere chiaramente stabilita onde evitare conflitti.